

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

VERBALE N. 22

Contratto collettivo decentrato integrativo anno 2020

Controllo sulla compatibilità dei costi e relativa certificazione degli oneri

Il sottoscritto Fabio Michelone, revisore contabile del comune di Borgo San Dalmazzo,

Vista l'ipotesi dell'**accordo integrativo per l'annualità economica 2020** definita dalla delegazione trattante il 28 dicembre 2020 alla quale è allegata la quantificazione delle risorse destinate al trattamento accessorio da assegnare al personale dipendente per l'anno 2020;

Vista la relazione illustrativa tecnico-finanziaria redatta dai responsabili dei servizi finanziario e gestione personale, che correda la suddetta ipotesi di contratto;

Visto il bilancio di previsione dell'anno 2020;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 TUEL e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 40 e 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il CCNL 21/05/2018;

Visto il D. Lgs. 150/2009;

Premesso

- 1) che l'art. 65 del D. Lgs. 150/2009 e s.m.i. obbliga l'adeguamento, ai dettati del decreto legislativo stesso, dei contratti collettivi integrativi vigenti pena la loro inapplicabilità;
- 2) che il C.C.N.L. in materia di procedura per la validità della contrattazione integrativa, recita: «Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli del bilancio e relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ... A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro cinque giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto»;

- 3) che l'art. 40 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165, così come modificato dal D. Lgs. 150/2009 e successivamente dal D. Lgs. 25/05/17 n. 75, testualmente recita «Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'*articolo 7*, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'*articolo 45*, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono»;
- 4) che l'articolo 40, comma 3-sexies, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 dispone che: «A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1». Inoltre il primo co. dell'art. 40-bis decr. cit. recita: «Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti»;
- 5) che in applicazione del CCNL la destinazione delle risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;
- 6) che l'ammontare complessivo del fondo per l'anno 2020, come analiticamente illustrato nello schema generale riassuntivo della relazione tecnico finanziaria, risulta compatibile con i vincoli di bilancio e che la somma prevista nel bilancio di previsione 2020 è così composta:
 - euro 104.844,74 destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione;
 - euro 64.086,44 destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

per un totale del fondo sottoposto a certificazione pari ad euro 168.931,18.

Rilevato

- a) che permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;
- b) che l'accordo integrativo appare coerente con le regole giuridiche dettate dal contratto collettivo nazionale di lavoro per la quantificazione delle risorse in questione;
- c) che il contratto decentrato in esame dettaglia le modalità di utilizzo delle diverse risorse;

Certifica

- Che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2019, così come prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto, sono compatibili con i vincoli di bilancio dell'ente.
- Che le clausole dell'accordo economico che incidono sulla quantificazione del fondo in esame e sui vincoli per la sua corresponsione sono conformi ai contratti ed alle disposizioni dettate dalla legge.
- Che le scelte di utilizzo del fondo effettuate con il contratto decentrato integrativo per l'anno 2019 risultano analiticamente coerenti rispetto alle disposizioni contrattuali vigenti.
- Che l'Ente ha predisposto la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria secondo gli schemi predisposti e resi disponibili tramite i siti istituzionali dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica.

Lì 29 dicembre 2020

L'organo di revisione

